

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

Servizio tutela del paesaggio e biodiversità

COMUNE DI MARANO

LAGUNARE-UD

ORGANO GESTORE



**PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DELLA RISERVA NATURALE
ISTITUITA AI SENSI DELLA L.R. N. 42/96 DENOMINATA "FOCI DELLO
STELLA" L.R. 30 SETTEMBRE 1996 N.42 ART.11**

NORME DI ATTUAZIONE

MARZO 2016

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale Infrastrutture e Territorio

Servizio tutela del paesaggio e biodiversità

Comune di Marano Lagunare UD– Organo Gestore

PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DELLA RISERVA NATURALE ISTITUITA AI SENSI DELLA L.R. N. 42/96 DENOMINATA “FOCI DELLO STELLA”

L.R. 30 settembre 1996 n.42 art.11

NORME DI ATTUAZIONE

raggruppamento temporaneo di professionisti:

dott. nat. Matteo De Luca aspetti faunistici - CAPOGRUPPO

studio D:RH - arch. Paola Rigonat Hugues aspetti urbanistici e socioeconomici

dott.nat. Giuseppe Oriolo aspetti vegetazionali

dott.nat. Luca Strazzaboschi aspetti vegetazionali e relativi alle acque

marzo 2016

Comunicazione Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, di cui al prot. n. Fin 18486 SDCT/B-12/46..... 40

Titolo 1. Disposizioni generali

Art. 1 - Natura, efficacia e finalità del Piano di Conservazione e Sviluppo

1. Il Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS) è redatto in conformità e con i contenuti di cui alla Legge Regionale 30 settembre 1996 n.42, sezione seconda, e successive modificazioni ed integrazioni.

Esso riguarda le aree interessate dalla Riserva Naturale Regionale delle “Foci dello Stella” così come istituita dall’art. 45 della L.R. 42/96 e aree contigue.

Ai sensi dell’art.10 della L.R. 42/96, tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Comune di Marano Lagunare è stato stipulato un Accordo di programma - approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 3360 del 7 novembre 1997 - per l’attuazione della Riserva Naturale Regionale della Valle Canal Novo e delle Foci dello Stella; tale documento fissa i principali parametri di riferimento, gli obiettivi ed i contenuti da soddisfare attraverso la redazione del presente PCS.

2. Il PCS:

- definisce il perimetro del territorio della Riserva, precisando quello provvisorio indicato dalla legge istitutiva;
- definisce, all’interno del territorio della Riserva, gli ambiti da suddividere in differenti zone;
- indica per ciascuna zona le modalità e gli eventuali parametri di intervento;
- indica le parti del territorio esterne alla Riserva ma da assoggettare a forme di tutela che garantiscano le connessioni con i valori naturalistici presenti nella Riserva;
- definisce gli interventi per lo sviluppo socio-economico e culturale della Riserva;
- definisce i rapporti e le interazioni con gli elementi strutturali territoriali interni ed esterni alla Riserva.

3. Il PCS:

- è redatto per iniziativa della Amministrazione Regionale (ai sensi del 1° comma dell’art.15 della L.R. 42/96);
- è adottato (ai sensi del 1° comma dell’art.17 della L.R. 42/96) dall’Organo Gestore Comune di Marano Lagunare UD come definito dal 2° comma dell’art.31 della L.R. 42/96;
- è depositato, successivamente all’adozione, presso la segreteria del Comune di Marano Lagunare per consentire la proposta di osservazioni od opposizioni, e delle successive valutazioni del Consiglio comunale, ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell’art.17 della L.R. 42/96;
- è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dei commi 8 e 9 dell’art.17 della L.R. 42/96.

Le varianti al PCS seguono le medesime procedure.

L'approvazione del PCS ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità per gli interventi previsti e legittima l'espropriazione a favore dell'Organo Gestore, ovvero del Comune, dei beni per i quali sia prevista l'acquisizione.

Il PCS ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ai sensi dell'art. 214 della L.R. 26/2012.

Art. 2 - Elaborati del Piano di Conservazione e Sviluppo

Il Piano di Conservazione e Sviluppo è composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa e relativi allegati;
- Norme di attuazione;
- Tavola 1 - Perimetro definitivo e zonizzazione;
- Tavola 2 - Interventi;
- Tavola 3 - Vincoli;
- Tavola 4 - Assetto proprietario;
- Relazione di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica che include la Relazione per la verifica di Significatività dell'incidenza e relativi allegati.

Art. 3 - Riferimenti legislativi ed urbanistici

1 Agricoltura e foreste

Normativa europea

Regolamento CEE n. 2078/92 del 30/06/1992 relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale.

Regolamento CEE n. 2080/92 del 30/06/1992 che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo.

DIRETTIVA CEE 15/07/1991 N. 414 relativa all'uso dei prodotti fitosanitari

Direttiva CEE 12/12/1991 N 676 (Direttiva nitrati) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

DIRETTIVA CE 23/10/2000 N. 60 "WATERFRAME DIRECTIVE" quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Normativa nazionale

Regolamento per l'applicazione del R.D. 3267/23.

D.M. 19/04/1999 Approvazione del codice di buona pratica agricola

DLGS 03/04/2006, N. 152, Norme in materia ambientale. Parte 3: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

D.M. 07/04/2006 Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici

Normativa regionale

LEGGE REGIONALE 12/08/1975, N. 058

Modifiche ed integrazioni a norme regionali in materia di agricoltura e foreste.

LEGGE REGIONALE 06/09/1976, N. 054

Interventi per il completamento, il ripristino e l'adeguamento funzionale di opere pubbliche di irrigazione.

LEGGE REGIONALE 20/12/1976, N. 065

Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale.

LEGGE REGIONALE 20/05/1977, N. 027

Attuazione dei progetti speciali per l'esecuzione di opere di irrigazione e di difesa del suolo nei settori dell'agricoltura e delle foreste.

LEGGE REGIONALE 03/06/1978, N. 048

Interventi diversi nel settore agricolo - forestale.

LEGGE REGIONALE 26/08/1983, N. 074

Norme di finanziamento, di integrazione e di interpretazione di leggi regionali in materia di

agricoltura.

LEGGE REGIONALE 17/07/1992, N. 020

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario.

LEGGE REGIONALE 18/05/1993, N. 022

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura.

LEGGE REGIONALE 19/06/1995, N. 025

Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, in materia di opere pubbliche di bonifica integrale, montana e di sistemazione idraulico-forestale. Rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'ultimazione di procedure espropriative.

LEGGE REGIONALE 24/07/1995, N. 032

Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia.

LEGGE REGIONALE 28/08/1995, N. 035

Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b.

LEGGE REGIONALE 27/05/1997, N. 022

Modifica della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, e misure transitorie in materia di sovvenzioni in agricoltura.

LEGGE REGIONALE 12/11/1997, N. 034

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica; alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico; alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, in materia di protezione delle bellezze naturali; alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, in materia di organizzazione degli uffici regionali e alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione.

LEGGE REGIONALE 22/04/2002, N. 011

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale.

LEGGE REGIONALE 13/08/2002, N. 021

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità.

LEGGE REGIONALE 29/10/2002 N. 28 Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

LEGGE REGIONALE 24/03/2004 N. 8 Istituzione dell' Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA.

LEGGE REGIONALE 25/08/2006 N. 17 Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

LEGGE REGIONALE 27/04/2007 N. 9 Norme in materia di risorse forestali.

LEGGE REGIONALE 8/04/2011 N. 5 Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.

2 Difesa del suolo - sistemazione idrogeologica

Normativa nazionale

LEGGE 18/05/1989, N. 183

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

DLGS 03/04/2006, N. 152, parte 3

Norme in materia ambientale. Parte 3: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

Normativa regionale

LEGGE REGIONALE 06/06/1986, N. 024

Norma transitoria di integrazione della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, in materia di procedura per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulico – forestale. Abrogazione della legge regionale 25 novembre 1965, n. 28 e successive modifiche e integrazioni.

LEGGE REGIONALE 18/12/2001, N. 030

Norme per la attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali mediante la realizzazione di barene conterminata, nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e smaltimento di fanghi non riutilizzabili nell'ambito del comprensorio lagunare.

LEGGE REGIONALE 03/07/2002, N. 016

Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.

LEGGE REGIONALE 29/10/2002, N. 028

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

LEGGE REGIONALE 12/03/2009, N. 6

Disposizioni urgenti in materia di Autorità di bacino regionale

LEGGE REGIONALE 15/10/2009 N. 17

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

3 Parchi e riserve naturali e Rete Natura 2000

Normativa europea

Direttiva CEE 92/43 del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche.

Direttiva CEE 79/409/CE "Uccelli" del 2.4.1979 relativa alla tutela degli uccelli selvatici (aggiornata con la Dir. 147/2009 CE del 30.11.2009).

Normativa nazionale

LEGGE 29/06/1939, N.1497

Protezione delle bellezze naturali.

REGIO DECRETO 3/07/1940

Regolamento applicazione L.n.1497/1039.

LEGGE 8/08/1985 N.431

Tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

D.P.R. n. 357 del 8.9.1997 con successive modifiche e integrazioni: D.M. 20.01.1999 (GU n. 32 del 9/2/1999), D.P.R. 120/03, D.M. 11/6/2007 (GU n. 150, suppl. ord. 152) che recepisce e regola l'attuazione della direttiva 92/43/CEE in Italia

D.M. del 3.4.2000 che riporta Elenco delle Zone di Protezione speciale in Italia

D.M. del 25.3.2004 e DM del 25.3.2005 che riporta l'elenco dei SIC in Italia

D.M. del 17.10.2007 n 28223 (GU n. 258 del 6/11/2007). Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione zone di protezione speciale

Normativa regionale

LEGGE REGIONALE 13/05/1988, N. 029

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali.

LEGGE REGIONALE 14/07/1992, N. 019

Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28 (agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52, (norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29, (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica.

LEGGE REGIONALE 30/09/1996, N. 042

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

LEGGE REGIONALE 12/11/1997, N. 034

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica; alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico; alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, in materia di protezione delle bellezze naturali; alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, in materia di organizzazione degli uffici regionali e alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione.

LEGGE REGIONALE 25/08/2006 Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

D.G.R. 2203 del 21/09/2007 definisce gli indirizzi applicativi in materia di incidenza ambientale

LEGGE REGIONALE n. 14 del 14/6/2007

Vengono individuate le misure di conservazione per le ZPS, in attuazione dell'articolo 4 della direttiva Uccelli.

LEGGE REGIONALE n. 7 del 21/7/2008

Sono incluse le norme per l'attuazione dell'articolo 3 della direttiva habitat, le misure di salvaguardia per le ZPS e i ZSC. Sulla base del decreto nazionale vengono aggiornate le misure per l'attuazione dell'articolo 4 della direttiva habitat relativo alle misure di conservazione delle ZPS. Vengono individuate tutte le sanzioni

relative.

LEGGE REGIONALE n. 13 del 20/07/2009

Legge di adeguamento alle norme comunitaria che apporta alcune integrazioni e modifiche anche nel campo di Natura 2000.

ALLEGATO 1 ALLA DGR FVG N. 546 del 28/03/2013

Misure di conservazione dei SIC della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia.

D.G.R. 1323 del 11/07/2014 "Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza"

4 Protezione dell'ambiente

Normativa europea

Direttiva CEE 92/43 del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Normativa nazionale

DLGS 03/04/2006, N. 152

Norme in materia ambientale

LEGGE 8/08/1985 N.431

Tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

Normativa nazionale caccia

L.N. 11/02/1992 n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Legge quadro nazionale di riferimento a cui le regioni si devono adeguare.

Normativa regionale caccia

L.R. 30/01/2008, n. 06

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria

Normativa regionale

LEGGE REGIONALE 14/07/1992, N. 019

Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28 (agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52, (norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29, (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica.

LEGGE 1994, N. 037

Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.

D.P.R. 8/09/1997, N. 357

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche.

LEGGE 9/12/1998, N. 426

Nuovi interventi in campo ambientale.

LEGGE REGIONALE 03/06/1981, N. 034

Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.

LEGGE REGIONALE 30/08/1986, N. 039

Interventi regionali per l'istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale. Integrazione e rifinanziamento del Titolo I della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.

LEGGE REGIONALE 07/09/1990, N. 043

Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale.

LEGGE REGIONALE 02/04/1991, N. 013

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1990, n. 43, in materia di valutazione di impatto ambientale, 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento dei rifiuti e 18 agosto 1986, n. 35, in materia di attività estrattive.

LEGGE REGIONALE 15/04/1991, N. 015

Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.

LEGGE REGIONALE 14/07/1992, N. 019

Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28 (agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52, (norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29, (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica.

LEGGE REGIONALE 18/12/1992, N. 039

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, concernente la disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e ambientale.

LEGGE REGIONALE 01/06/1993, N. 027

Integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, recante «Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale».

LEGGE REGIONALE 08/06/1993, N. 035

Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale.

LEGGE REGIONALE 19/08/1996, N. 032

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi in materia di viabilità, trasporti, pianificazione territoriale e tutela della flora spontanea.

LEGGE REGIONALE 28/08/2001, N. 017

Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli.

LEGGE REGIONALE 15/11/1998 N. 16

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

LEGGE REGIONALE 18/08/2005 N. 25

Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia.

LEGGE REGIONALE 25/08/2006 N. 17

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

LEGGE REGIONALE 18/06/2007 N. 16

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

LEGGE REGIONALE 12/03/2009 N.6

Disposizioni urgenti in materia di Autorità di bacino regionale

LEGGE REGIONALE 30/07/2009 N. 13

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).

LEGGE REGIONALE 11/08/2009 N. 16

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

LEGGE REGIONALE 19/05/2011 N. 6

Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche.

LEGGE REGIONALE 13/02/2011 N. 1

Norme urgenti per il contenimento delle emissioni inquinanti da benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel sul territorio regionale.

5 Turismo

Normativa regionale

LEGGE REGIONALE 25/08/1965, N. 016

Provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico-sportivi.

LEGGE REGIONALE 05/06/1978, N. 053

Interventi nel settore dello sviluppo e della promozione del turismo.

LEGGE REGIONALE 13/05/1985, N. 020

Interventi finanziari per la qualificazione ed il potenziamento dell'offerta turistica della Regione Friuli-Venezia Giulia.

LEGGE REGIONALE 23/08/1985, N. 041

Interventi a favore del turismo scolastico.

LEGGE REGIONALE 23/08/1985, N. 042

Interventi a favore delle cooperative operanti nel settore del turismo e modifiche alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 20.

LEGGE REGIONALE 30/12/1986, N. 063

Interventi a favore di operatori turistici associati per lo sviluppo dell'attività di commercializzazione dell'offerta turistica - Rifi naziament o delle leggi regionali 25 agosto 1965, n. 16, 3 giugno 1978, n. 49, 13 maggio 1985, n. 20, 23 agosto 1985, n. 41; rifi naziament o ed integrazione della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, nonché interpretazione autentica della legge regionale 23 giugno 1983, n. 68.

LEGGE REGIONALE 04/05/1993, N. 017

Modificazioni di leggi regionali operanti nel settore del turismo.

LEGGE REGIONALE 18/04/1997, N. 017

Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella regione Friuli-Venezia Giulia.

LEGGE REGIONALE 16/01/2002, N. 002

Disciplina organica del turismo.

6 Urbanistica e paesaggio

Normativa nazionale

LEGGE 17/08/1942 N. 1150

Legge urbanistica.

LEGGE 1967, N. 765

Modifiche ed integrazioni alla L.U. 1150/42.

LEGGE 19/11/1968 N. 1187

Modifiche ed integrazioni alla L.n.1150/42.

LEGGE 08/06/1990, N. 142

Ordinamento delle autonomie locali.

D.P.R. 08/06/2001, N. 327

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

D.LGS 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Normativa regionale

LEGGE REGIONALE 19/11/1991, N. 052

Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.

LEGGE REGIONALE 14/07/1992, N. 019

Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28 (agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52, (norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29, (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica.

LEGGE REGIONALE 19/05/1994, N. 008

Ulteriori norme in materia di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geologiche del territorio. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27.

LEGGE REGIONALE 26/02/2001, N. 007

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, recante: "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica" e ulteriori disposizioni in materia urbanistica e ambientale.

LEGGE REGIONALE 19/08/1996, N. 032

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi in materia di viabilità, trasporti, pianificazione territoriale e tutela della flora spontanea.

LEGGE REGIONALE 12/11/1997, N. 034

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica; alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico; alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, in materia di protezione delle bellezze naturali; alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, in materia di organizzazione degli uffici regionali e alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione.

LEGGE REGIONALE 21/12/2012 N. 26 Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012

7 Usi dell'acqua

Normativa europea

DIRETTIVA CEE 04/05/1976 N. 464 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, con le modifiche apportate dalla Dir. 2000/60/CE.

DIRETTIVA CEE 15/07/1980 N. 778 qualità delle acque destinate al consumo umano modificata dalla DIRETTIVA CE del 03/11/98 N. 83.

DIRETTIVA CEE 21/05/1991 N. 271 concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

DIRETTIVA CEE 15/07/1991 N. 414 relativa all'uso dei prodotti fitosanitari.

DIRETTIVA CEE 12/12/1991 N. 676 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

DIRETTIVA CE 23/10/2000 N. 60 "WATERFRAME DIRECTIVE" quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

DIRETTIVA CE 23/10/2007 N. 60 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Normativa nazionale

DPR 24/05/1988, N. 236 Attuazione della dir. CEE n 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art.15 della legge 16/04/87 n. 183.

LEGGE 05/04/1990, N. 71

Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque.

DLGS 12/07/1993, N. 275

Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.

LEGGE 05/01/1994, N. 37

Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA' 05/02/1995

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano.

DLGS 03/04/2006, N. 152

Norme in materia ambientale. Parte 3: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.

DLGS 27/02/2009 N. 13 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" che stabilisce che l'adozione dei Piani di gestione avvenga a cura dei Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati dai componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto a cui si riferisce il piano.

DM 16/06/2008 N. 131 Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto.

DM 14/04/2009 N. 56 Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo.

DM 08/11/2010 N. 260 Criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali - Modifica norme tecniche Dlgs 152/2006.

Normativa regionale

LEGGE REGIONALE 18/12/2001 N. 30 Norme per la attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali mediante la realizzazione di barene conterminata, nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e smaltimento di fanghi non riutilizzabili

nell'ambito del comprensorio lagunare.

LEGGE REGIONALE 27/11/2001, N. 028

Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua.

LEGGE REGIONALE 25/05/2001 N. 265 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo modulistica

LEGGE REGIONALE 03/07/2002 N. 16 Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.

LEGGE REGIONALE 29/10/2002 N. 28 Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

LEGGE REGIONALE 23/06/2005 N. 13 Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

LEGGE REGIONALE 25/08/2006 N. 17 Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

LEGGE REGIONALE 12/03/2009 N. 6 Disposizioni urgenti in materia di Autorità di bacino regionale.

LEGGE REGIONALE 15/10/2009 N. 17 Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

8 Sanzioni

LEGGE REGIONALE 17/01/1984, N. 1

Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

Art. 4 - Obiettivi generali e contenuti del Piano di Conservazione e Sviluppo

1.- Il presente Piano persegue gli obiettivi e le finalità generali di conservazione, tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale della Riserva ed indica gli interventi di natura urbanistica, edilizia, infrastrutturale e paesaggistica funzionali e compatibili con tali

obiettivi, o finalizzati alla riqualificazione ambientale. Esso persegue anche le finalità di sviluppo socio-economico delle comunità locali in relazione alla presenza della Riserva individuando le modalità di fruizione dell'area sostenibili dal sistema naturale e seminaturale.

A tal fine, in ottemperanza alle prescrizioni dell'art.12 della L.R. 42/96, il PCS suddivide il territorio della Riserva in zone RN, RG, RP e AC, indicando per ciascuna zona modalità ed eventuali parametri di intervento.

Vengono indicate le attività (operative, gestionali, manutentive, scientifiche, didattiche ed educative, promozionali, ricreative, sportive e turistiche, estrattive ecc.) da consentire, o da vietare, in relazione alle zone.

2.- All'interno del perimetro della Riserva si potranno autorizzare la movimentazione ed il prelievo di inerti in conseguenza di eventi quali alluvioni, dissesti in genere e miglioramenti della funzionalità idraulica.

Per la movimentazione di materiale nelle Lagune i sedimenti derivanti dalla ordinaria e straordinaria manutenzione dei canali e delle valli dovranno essere utilizzati preferibilmente per interventi quali opere di manutenzione delle aree barenicole, degli argini e delle mote (come previsto nelle Misure di Conservazione delle ZSC della regione biogeografica continentale di cui alla DGR 546 del 28/03/2013).

3.- La perforazione di pozzi freatici o artesiani è consentita per la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione e per le eventuali necessità individuate dal PCS stesso, ai sensi della normativa vigente e compatibilmente con quanto indicato nel Piano di Bacino dei Tributari della Laguna di Marano e Grado e con il Piano di Tutela delle Acque.

4 – **Siccome il presente l'ambito del presente piano ricade nella zona lagunare del PAIR (DGR 2278/2014) tutte le misure e gli interventi previsti sono congrui con quanto individuato agli artt. 13 14 15 del suddetto progetto di PAIR. Inoltre esse rispettano quanto indicato al punto 7 pericolosità naturali e conclusioni della relazione geologica allegata.**

Art. 5 – Navigabilità

1. La navigabilità dell'area della Riserva è regolata dal PCS in coordinamento con gli strumenti di settore.

2. Il presente PCS disciplina il flusso dei natanti a motore e delle imbarcazioni vietando la navigazione nelle zone RN5a e RN5b, prediligendo la viabilità nei canali di seconda categoria e secondari identificati da apposita segnaletica e regolamentandola nelle zone RG3 e RG5 (come specificato successivamente all'art. 8), fermo restando che ai pescatori professionisti è comunque consentita la navigazione nelle suddette aree.

Art. 6 - Tutela della flora e della fauna

1. All'interno della Riserva è vietata la raccolta e detenzione di specie floristiche e faunistiche. Tale norma può essere derogata per motivi gestionali e scientifici previa autorizzazione dell'Organo Gestore.
2. E' vietata l'introduzione di individui di specie vegetali ed animali non autoctone.

Art. 7 - Perimetri della Riserva e del PCS

1. Il perimetro dell'ambito territoriale disciplinato dal presente strumento urbanistico è individuato nella Tavola 1 – “Perimetro definitivo e zonizzazione” in scala 1:10.000, contenente anche un dettaglio planimetrico in scala 1:1500.

Il perimetro del PCS costituisce la precisazione in scala dettagliata del perimetro individuato dalla legge istitutiva della Riserva Naturale Regionale Foci dello Stella, così come definito dalla L.R. 42/96.

2. Per individuare il perimetro dell'ambito disciplinato dal PCS sono stati fissati dei punti capisaldi georiferiti allo scopo di rendere riconoscibile il perimetro nelle zone a più forte dinamismo caratterizzante gli ambienti barenicoli.

Sistema di coordinate geografiche Gauss Boaga - fuso est		
Numero	X	Y
1	2372148,1	5065760,7
2	2372235,1	5065742
3	2372398,5	5065475,7
4	2372477,1	5065343,3
5	2372578,8	5065159,6
6	2372641,4	5065075,9
7	2372789,2	5064919,2
8	2372905,1	5064857,3
9	2373104,6	5064693,2
10	2373209,2	5064467,6
11	2373255,4	5064414,8
12	2373304,5	5064375,3
13	2373419,4	5064349,5
14	2373668,8	5064381,5
15	2373752,3	5064383,3
16	2373859,3	5064351,7
17	2374025,7	5064253,7
18	2374100,4	5064196,7
19	2374242	5064050,7
20	2374292,3	5063966,2
21	2374355,6	5063561,9
22	2374373	5063327,4
23	2375520,798	5067588,403
24	2375559,131	5067395,762
25	2375505,48	5067325,309
26	2375479,423	5067225,499
27	2375602,177	5066992,497
28	2375635,865	5066772,475
29	2375640,103	5066712,783
30	2375671,439	5066600,217

Titolo 2. Disposizioni specifiche per gli ambiti della Riserva

Art. 8 - Zonizzazione

1. Il territorio della Riserva è suddiviso nelle seguenti zone:

- zona RN di tutela naturalistica;
- zona RG di tutela generale;
- zone RP aree per servizi;
- zona AC aree contigue.

Art. 9 – Zona RN di tutela naturalistica

9.1. Prescrizioni generali

9.1.a. La zona RN comprende gran parte delle aree della Riserva, le barene, i canneti, le aree d'acqua e alcuni canali minori.

L'area costituisce il nucleo fondamentale della Riserva delle Foci dello Stella. In queste zone si dovrà operare per conservare l'ambiente naturale, le specie presenti ed il paesaggio nella loro integrità; a tal fine saranno ammessi unicamente interventi mirati alla valorizzazione delle peculiarità ambientali o al ripristino e restauro di ecosistemi degradati, danneggiati o compromessi sotto il profilo naturalistico. In questa zona si svolgeranno le attività di gestione della Riserva principalmente indirizzate alla conservazione della biodiversità, alla ricerca scientifica e alla sperimentazione.

9.1.b. E' vietato l'intervento di nuova edificazione.

9.1.c. Al fine di evitare ridurre al minimo un eccessivo il disturbo dell'avifauna durante il periodo di nidificazione, migrazione e svernamento, gli interventi di tipo gestionale previsti e i lavori che possano arrecare disturbo alla fauna dovranno essere eseguiti tra il 1° settembre ed il 15 febbraio, ad eccezione del taglio della canna che è consentito, nelle aree indicate nella carta degli interventi, dal 1 ottobre al 31 gennaio, coerentemente con quanto previsto nelle Misure di Conservazione delle ZSC della regione biogeografica continentale (DGR 546 del 28.03.2013).

9.1.d. Non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche aeree quali tralicci e linee elettriche, antenne telefoniche e simili.

9.1.e. Sono vietati la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea.

9.1.f. La *Zona RN di tutela naturalistica* è suddivisa nelle seguenti sottozone:

- *Ambito RN1: barene Cuna Dolse ;*
- *Ambito RN2: barene e canneti;*
- *Ambito RN3: isola dei Bioni e barene limitrofe;*
- *Ambito RN4: canali secondari;*
- *Ambito RN5: aree lagunari.*

9.2. Ambito RN1: barene Cuna Dolse

9.2.a. E' vietato l'accesso all'area, salvo autorizzati dall'Organo gestore per scopi scientifici, di ricerca e di monitoraggio, vista la zona preferenziale di nidificazione degli aironi e l'obiettivo di tutela assoluta della colonia di airone rosso (*Ardea purpurea*).

9.2.b. E' vietato qualunque tipo di intervento che non sia funzionale alla conservazione degli habitat e delle specie.

9.2.c. Sono consentiti gli interventi gestionali finalizzati alla conservazione dei frammenti di cladieto, cariceto e moliniato ancora presenti con interventi consentiti nel periodo dal 1 ottobre al 31 gennaio.

9.3. Ambito RN2: barene e canneti

9.3.1. Norme generali per le barene ed i canneti:

a. Sono consentiti gli interventi finalizzati alla tutela naturalistica del sistema elofitico e delle barene. Sono consentiti interventi sull'idrodinamica dei siti che rendano possibile la preservazione e l'eventuale estensione, lungo le fasce di gronda, delle superfici a canneto o a barena.

b. Sono consentiti interventi di consolidamento delle morfologie esistenti.

c. Sono vietati attività ed interventi che pregiudichino la consistenza e lo stato dei luoghi interessati dai canneti.

d. Sono vietati interventi di bonifica e colmata, nonché movimenti di terra, scavi, depositi e discariche di materiali, fatti salvi gli interventi di cui al comma b da realizzarsi secondo tecniche di ingegneria naturalistica.

e. Sono vietati la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea. E' altresì vietata l'introduzione di nuove specie non autoctone che comportino alterazione degli equilibri ecologici presenti.

9.3.2. Ambito RN2 - a: barene e canneti Taja grande

a. Vale quanto previsto ai commi a,b,c,d,e, dell'articolo 9.3.1. Norme generali per le barene

ed i canneti.

9.3.4. Ambito RN2 - b: barene e canneti

a. Vale quanto previsto ai commi a,b,c,d,e, dell'articolo 9.3.1. Norme generali per le barene ed i canneti.

9.3.5. Ambito RN2 - c: barene e canneti di Canata

a. Vale quanto previsto ai commi a,b,c,d,e, dell'articolo 9.3.1. Norme generali per le barene ed i canneti.

b. Sono consentiti gli interventi gestionali finalizzati alla conservazione dei frammenti di cladieto, cariceto e molinieto ancora presenti.

c. E' vietato l'accesso dal 31 gennaio al 31 di agosto, salvo specifiche e motivate autorizzazioni dell'Organo Gestore.

9.3.6 Ambito RN2 - d: barene e canneti Malfatta

a. Vale quanto previsto ai commi a,b,c,d,e, dell'articolo 9.3.1. Norme generali per le barene ed i canneti.

b. Sono consentiti gli interventi gestionali finalizzati alla conservazione dell'ecomosaico esistente.

c. E' vietata la navigazione nei ghebbi e nei canali interni salvo specifiche e motivate autorizzazioni rilasciate dall'Organo Gestore. Tali divieti devono essere tabellati.

9.3.7 Ambito RN2 - e: barene e canneti Alberassi

a. Vale quanto previsto ai commi a,b,c,d,e, dell'articolo 9.3.1. Norme generali per le barene ed i canneti.

b. Sono consentiti gli interventi gestionali finalizzati alla conservazione dei frammenti di prato ancora presenti.

c. E' consentito il taglio del canneto nel periodo compreso tra il primo di ottobre ed il 15 dicembre in coerenza con quanto previsto dalle Misure di Conservazione delle ZSC della regione biogeografica continentale (DGR 546 del 28/03/2013)

d. E' vietato l'accesso dal 15 gennaio al 31 di agosto, salvo specifiche e motivate

autorizzazioni dell'Organo Gestore.

9.3.8. Ambito RN2 - f: barene e canneti Verto grande

a. Vale quanto previsto ai commi a,b,c,d,e, dell'articolo 9.3.1. Norme generali per le barene ed i canneti.

9.3.9 Ambito RN2 - g: barene e casoni

a. Vale quanto previsto ai commi a,b,c,d,e, dell'articolo 9.3.1. Norme generali per le barene ed i canneti.

b. Sono consentiti gli interventi gestionali finalizzati alla conservazione delle praterie alofile.

9.4. Ambito RN3: isola dei Bioni e barene limitrofe

a. L'ambito è finalizzato alla tutela naturalistica. Sono vietati interventi di bonifica e colmata, nonché movimenti di terra, scavi, depositi e discariche di materiali, fatti salvi gli interventi per la realizzazione delle opere di difesa idraulica, di mantenimento o miglioramento del ricambio e deflusso delle acque e di ripristino e consolidamento delle barene da realizzarsi secondo tecniche di ingegneria naturalistica.

b. I sedimenti derivanti dalla ordinaria e straordinaria manutenzione dei canali e delle valli dovranno essere utilizzati preferibilmente per interventi quali opere di manutenzione delle aree barenicole, degli argini e delle mote (come previsto nelle Misure di Conservazione delle ZSC della regione biogeografica continentale di cui alla DGR 546 del 28.03.2013).

c. E' vietata l'introduzione di nuove specie non autoctone che comportino alterazione degli equilibri ecologici presenti.

d. E' vietata la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea.

9.5. Ambito RN4: canali secondari

a. E' vietato l'accesso e la navigazione lungo questi canali esclusi i soggetti autorizzati dall'Organo Gestore. Tale divieto sarà opportunamente segnalato attraverso specifica cartellonistica o altra segnalazione, nelle aree preposte e previste dal successivo art.16. Per motivate necessità l'Organo Gestore può concedere l'accessibilità ai canali di cui al presente articolo, verificato che tali attività non producano effetti negativi sugli habitat e le specie presenti.

- b. Le superfici di acqua possono essere mantenute libere con azioni di contenimento della vegetazione posta al margine appositamente previste e progettate dall'Organo gestore.
- c. Sono consentiti ed auspicabili gli interventi finalizzati a mantenere un equilibrio idrodinamico del sistema.

9.6. Ambito RN5: aree lagunari

9.6.1. Norme generali per le aree lagunari

- a. E' vietata l'accessibilità alle acque libere e ai canali alle imbarcazioni e ai natanti di qualsiasi tipo come previsto dal precedente articolo 5, prediligendo la viabilità nei canali di seconda categoria dove identificati da apposita segnaletica.

La navigazione è consentita esclusivamente per scopi di vigilanza, soccorso, tutela e ricerca o di pesca professionale.

- b. Sono altresì consentiti interventi connessi a ricerche e studi di natura archeologica autorizzati.

- c. La raccolta manuale di invertebrati marini è consentita, previa autorizzazione dell'Organo gestore, solamente a mano, coerentemente con quanto previsto nelle Misure di Conservazione delle ZSC della regione biogeografica continentale (DGR 546 del 28/03/2013).

9.6.2. Ambito RN5 - a: aree lagunari minori

- a. Vale quanto previsto ai commi a,b,c del comma 9.6.1. Norme generali per le aree lagunari.

9.6.3 Ambito RN5 - b: aree lagunari maggiori

- a. Vale quanto previsto ai commi a,b,c del comma 9.6.1. Norme generali per le aree lagunari.

- b. E' consentita la formazione di nuove barene o il ripristino di barene da materiali di scavo, previa autorizzazione dell'Autorità competente. I bordi di contenimento dovranno essere realizzati mediante l'uso di materiali biodegradabili ed ecocompatibili e che ne consentano la reversibilità. Il materiale utilizzato dovrà provenire prevalentemente dai sedimenti derivanti dalla ordinaria e straordinaria manutenzione dei canali e delle valli (come previsto nelle Misure di Conservazione delle ZSC della regione biogeografica continentale di cui alla DGR 546 del 28/03/2013).

Art. 10 – Zona RG di tutela generale

10.1. Prescrizioni generali

10.1.a. Le aree delimitate come zone RG di tutela generale sono costituite da più ambiti che comprendono aree miste di barene e canneti, i principali canali e le mote con casoni. In queste zone l'obiettivo del PCS è quello di perseguire uno sviluppo attraverso attività compatibili con la conservazione della natura; a tal fine saranno ammessi interventi di consolidamento e di incremento dei canneti ed il rafforzamento delle barene, compatibilmente con la normativa in vigore.

10.1.b. In questa zona si svolgeranno le attività della Riserva principalmente indirizzate alla ricerca scientifica, alla sperimentazione, alla didattica ed alla fruizione della Riserva stessa.

10.1.c. Gli interventi ammessi e consentiti dalla presente norma dovranno combinarsi con contestuali azioni di cura e valorizzazione vegetazionale.

10.1.d. È vietato l'intervento di nuova edificazione al di fuori delle mote censite nel presente piano.

10.1.e. È fatta salva la riedificazione in caso di incendio, calamità naturali, cedimento strutturale o vetustà.

Sono ammessi alcuni interventi per manufatti provvisori, previa autorizzazione dell'Organo gestore e formale autorizzazione dell'Autorità competente. *Si definiscono tali gli interventi volti a far fronte a esigenze stagionali o transitorie per brevi periodi (massimo sei mesi) con la realizzazione di manufatti di minime dimensioni e realizzati in materiali leggeri consoni ad un armonioso inserimento nel contesto e perciò preferibilmente realizzati secondo quanto previsto per gli altri manufatti sulle mote e agevolmente asportabili.*

10.1.e. E' vietato il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora spontanea.

10.1.f. E' vietata la realizzazione di nuove reti e infrastrutture tecnologiche fisse (tralicci, cavidotti, etc.), sia aeree che al livello terra e sotterranee.

10.1.g. E' vietata la dispiegatura e asciugatura delle reti da pesca ad eccezione dell'Ambito RG4 dove è consentita nelle modalità specificamente previste.

10.2. Ambito RG1 a: casoni e mote occupate

10.2.1. Proprietà e uso

a. Con riferimento alla comunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, di cui al prot. n. Fin 18486 SDCT/B-12/46, allegato alle presenti norme, il Comune di Marano Lagunare ha l'esclusiva

proprietà delle mote.

b. Il Comune può dare in concessione per un periodo infranovenale, eventualmente soggetto a proroga, l'uso di un casone insistente sulle mote di proprietà ed eventuali manufatti di pertinenza a soggetti privati, disciplinando tale concessione attraverso un "Regolamento per i casoni in concessione" da sottoscrivere per accettazione nella concessione del Comune il quale determinerà, tra l'altro, l'eventuale canone annuale da corrispondere. Rif. Art. 9.1.c su valutazione economica.

All'entrata in vigore del PCS il Comune dovrà definire i criteri per l'assegnazione delle concessioni e stabilirne le regole, nel rispetto della trasparenza e delle vigenti leggi.

10.2.2. Destinazioni d'uso e interventi ammessi

a. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle legate alle attività tradizionali e all'utilizzo ai fini della gestione e logistica della Riserva, anche con finalità ludico - turistiche, ricreative e didattiche, siano esse gestite dall'Organo gestore o da privati preventivamente e specificamente autorizzati come previsto al precedente comma 1. E' vietata qualunque forma di attività turistico – ricettiva (bar, albergo diffuso, ristorante) che non sia direttamente collegata con l'attività didattica-turistico-ricreativa della Riserva.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo per gli edifici dei casoni esistenti, seguendo le Linee espresse nel Regolamento di cui al precedente Rif. Art. 9.1.

b. Gli attracchi esistenti non possono essere aumentati in numero e dimensioni rispetto a quelli già esistenti per ciascuna mota.

c. Per le mote esistenti è consentito il recupero, il ripristino e il consolidamento. Per questi interventi è previsto l'utilizzo di metodi e materiali tradizionali reperiti preferibilmente in loco utilizzando sedimenti derivanti dalla ordinaria e straordinaria manutenzione dei canali anche nelle aree definite RG3. (come previsto nelle Misure di Conservazione delle ZSC della regione biogeografica continentale di cui alla DGR 546 del 28/03/2013).

d. Sono vietati movimenti di terra e scavi, fatto salvo per ricerche e studi di natura archeologica se opportunamente autorizzati e fatti salvi il recupero, ripristino e consolidamento delle mote esistenti come previsto nel comma c. Sono altresì vietati tutti gli interventi che producono irrigidimenti irreversibili.

e. Previa autorizzazione scritta da parte del Comune potranno essere consentiti interventi di protezione delle sponde, con tipologie di intervento e materiali ecocompatibili, che non producano danno agli elementi di pregio naturalistico interessati ed ai loro dinamismi utilizzando anche palificazioni di legno e/o pietrame. Potranno altresì essere consentiti interventi reversibili fino a che i sistemi ambientali non abbiano raggiunto la loro stabilità.

f. Non sono ammesse recinzioni.

g. Le strutture adibite a servizi igienici dovranno essere di tipo chimico fermo restando

l'impossibilità di qualunque scarico in loco.

h. Le norme edilizie per gli interventi negli edifici esistenti sono regolate dal successivo Art. 13.

10.3. Ambito RG1 b: mote libere

a. Le mote ad oggi non occupate e già esistenti, individuate sulla base di documentazioni storiche e identificate nel presente piano (allegato), potranno essere date in concessione, prevedendo la costruzione di un casone per ogni mota libera con proprietà, uso e destinazione ammessi normati come da articoli 10.2.1 e 10.2.2. Tali costruzioni dovranno inoltre obbligatoriamente seguire le norme di cui al presente articolo e le Linee Guida di cui al successivo art. 13.

10.4. Ambito RG2: barene punta del Baridel

a. E' consentito il recupero, il ripristino e il consolidamento delle barene esistenti. Per tali interventi è previsto l'utilizzo di metodi e materiali tradizionali, incluso l'eventuale utilizzo delle tamerici.

b. Sono consentiti interventi indirizzati al ripristino dei margini erosi, da effettuarsi con modalità e materiali compatibili, palificazioni di legno e/o pietrame.

c. Sono consentiti interventi di protezione delle sponde, con tipologie di intervento e materiali ecocompatibili, che non producano danno agli elementi di pregio naturalistico interessati ed ai loro dinamismi; sono altresì consentiti interventi reversibili fino a che i sistemi ambientali non abbiano raggiunto la loro stabilità.

10.5. Ambito RG3: canale fluviale

a. E' consentita la navigazione ai natanti a motore ed alle imbarcazioni autorizzate dall'Organo gestore e secondo i limiti di velocità previsti dai vigenti regolamenti e norme. La navigazione lungo tali corsi d'acqua dovrà altresì essere compatibile con i valori ecologico-ambientali da salvaguardare e finalizzata ad una corretta fruizione della Riserva.

b. Sono consentite opere di dragaggio per facilitare la fruizione nautica del canale stesso valutando adeguatamente i siti di stoccaggio dei fanghi e prediligendo l'eventuale destinazione a consolidamento delle mote, nonché ponendo attenzione ed eventuali problematiche di carattere idraulico.

c. Sono consentite eventuali opere di difesa idrogeologica. Per le opere di cui ai punti b. e c. si deve intervenire tenendo conto del mantenimento e della salvaguardia delle caratteristiche ambientali ed ecologiche presenti e adottando di norma tecniche proprie della ingegneria naturalistica.

d. Sono consentiti ed auspicati tutti quegli interventi, compatibili con gli obiettivi di tutela del sistema ambientale interessato, che pilotino i dinamismi naturali consentendo il riequilibrio idrodinamico del sistema dei bassifondi e ne consentano la conservazione. Sono consentiti, ove necessario, interventi di protezione delle sponde, purché reversibili ovvero con tipologie di intervento e materiali ecocompatibili. Sono altresì vietati tutti gli interventi che producono irrigidimenti irreversibili dei margini dei canali e degli elementi naturali interessati. Sono altresì consentiti interventi di carattere sperimentale, anche al fine di definire criteri e modalità di intervento applicabili in contesti che presentino analoghe caratteristiche; tali interventi devono comunque essere previsti dall'Organo gestore ed autorizzati dall'Autorità competente.

e. In fregio al corso d'acqua di cui al presente articolo non è consentita l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione delle insegne e cartelli per la descrizione delle caratteristiche dei siti attraversati o per le indicazioni dei divieti della Riserva e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal Comune e dal successivo articolo 16.

f. E' vietata la realizzazione di nuove strutture connesse all'uso dei bilancioni (pali, tiranti, capanni, ricoveri, ecc.) sulla sponda destra dello Stella rientrante nella Riserva.

10.6. Ambito RG4: aree di barena per la stesura delle reti da pesca

a. E' consentita la dispiegatura ed asciugatura delle reti da pesca per una fascia di circa 10 metri, distanziata di almeno 3 metri dal bordo. E' infatti necessario evitare la posa dei pali per l'asciugatura delle reti nelle aree troppo vicine al limite acqua/barena onde evitare problematiche di erosione delle sponde.

10.7. Ambito RG5: canali lagunari, Verto grande a altre aree navigabili

a. E' consentita la navigazione secondo i limiti di velocità previsti dai vigenti regolamenti.

b. Sono consentite opere di dragaggio per facilitare la fruizione nautica del canale stesso.

c. Sono consentiti ed auspicati tutti quegli interventi, compatibili con gli obiettivi di tutela del sistema ambientale interessato, che pilotino i dinamismi naturali consentendo il riequilibrio idrodinamico del sistema dei bassifondi e ne consentano la conservazione. Considerato il grado di alterazione del sistema dovuto all'utilizzo del canale dalla diportistica, sono altresì consentiti interventi di carattere sperimentale, anche al fine di definire criteri e modalità di intervento applicabili in contesti che presentino analoghe caratteristiche; tali interventi devono comunque essere autorizzati dall'Organo gestore.

Nell'ultimo chilometro verso nord del canale "cjalisia" e nel "verto grande" dovranno essere rispettate specifiche norme di velocità imposte dall'Organo gestore mediante opportuna segnaletica al fine di ridurre al minimo il moto ondoso e di conseguenza l'erosione delle sponde. (rif. Art. 16 segnaletica).

d. Al di fuori dei canali navigabili, è consentita la formazione di nuove barene o il ripristino di barene da materiali di scavo, previo autorizzazione dell'Autorità competente. I bordi di contenimento dovranno essere realizzati mediante l'uso di materiali biodegradabili ed

ecocompatibili e che ne consentano la reversibilità. Il materiale utilizzato dovrà provenire prevalentemente da i sedimenti derivanti dalla ordinaria e straordinaria manutenzione dei canali e delle valli (come previsto nelle Misure di Conservazione delle ZSC della regione biogeografica continentale di cui alla DGR 546 del 28/03/2013).

10.8 Ambito RG6: argine perilagunare

- a. E' favorita la gestione degli argini, tramite sfalci laddove siano presenti formazioni a prato e tramite controllo di neofite e rovi.
- b. E' favorito il controllo di *Amorpha fruticosa* e di *Myocastor coypus*
- c. Sono consentiti gli interventi finalizzati al contenimento della specie *Sus scropha*.

Art. 11 – Zona RP – aree per servizi

11.1. Prescrizioni Generali

11.1.a. L'area delimitata come zona RP per servizi è costituita dall'ambito che comprende l'approdo lungo il canale fluviale (RG3).

11.1.b. In questa zona l'obiettivo del PCS è quello di concentrare le aree funzionali alla logistica della Riserva: un approdo pubblico, aree pubbliche di accoglienza ai visitatori e un eventuale casone che dovrà essere utilizzato come centro visite, punto ristoro e della didattica.

11.2. Ambito RP1: casone didattico e approdo pubblico

- a. E' consentita la costruzione di un nuovo casone per la fruizione e gestione della Riserva e a seconda delle esigenze e indicazioni dell'Organo gestore.
- b. In queste aree sono ammessi gli interventi legati alle attività didattico-ricreative previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
- c. Gli interventi e le destinazioni d'uso ammesse sono quelli previsti agli artt.10.2 e 13 delle presenti Norme di attuazione.

Art. 12 – Zone AC – area contigua

12.1. Prescrizioni Generali

12.1.a. Sono le aree a nord della Riserva che comprendo le barene e il tratto di laguna che collega la riserva delle Foci dello Stella a Valle Canal Novo. L'area contigua risulta essere coincidente con quella individuata dal PCS della Riserva Naturale Regionale di Valle Canal Novo sul limite meridionale della Riserva stessa.

12.1.b. Nelle *Zone AC - Area contigua* di cui al presente articolo è vietato qualunque intervento che ne alteri gli attuali caratteri morfologici e naturalistici.

Art. 13 – Norme urbanistico – edilizie e Linee Guida per i manufatti

1. Gli interventi da effettuare sui casoni, sugli spazi accessori e sulle mote sulle quali insistono tali manufatti, i principali criteri insediativi ed i criteri costruttivi relativi a tecnologie e materiali da utilizzare sono demandati al successivo Regolamento di Concessione per i casoni.

Art. 14 - Interventi

1. Gli interventi previsti, descritti nella relazione illustrativa (Cap. 9.6) servono a migliorare lo stato generale della Riserva, ad aumentare la biodiversità complessiva e a favorire la localizzazione di eventuali attività antropiche in sintonia con tali obiettivi.

L'individuazione cartografica dei differenti ambiti nei quali attuare i rispettivi interventi previsti è riportata nella "Tavola 2 - Interventi"; all'interno di tale elaborato sono individuate le diverse tipologie di intervento previste nelle diverse zone individuate all'Art.8 delle presenti Norme di attuazione.

Art. 15 - Punti di accesso alla Riserva

1. In corrispondenza degli accessi all'area della Riserva individuati nella "Tavola 2 - Interventi" saranno collocati adeguati cartelli segnaletici per la divulgazione turistico – didattica degli elementi di pregio della Riserva e per fornire le indicazioni dei divieti di accesso e le norme di utilizzo della Riserva di cui ai precedenti articoli.

Art. 16 – Segnaletica

1. La segnaletica turistica e la cartellonistica informativa per la fruizione e la navigabilità, di cui ai precedenti commi, dovrà essere collocata nei canali principali (sempre RG); inoltre potrà essere collocata all'esterno del perimetro della Riserva in prossimità degli ingressi dai canali, anche ai sensi dell'art. 8 comma 3 del Regolamento della Riserva.

2. La realizzazione della cartellonistica all'interno dei percorsi fruibili dell'ambito dovrà essere coordinata con le "porte" esterne della Riserva in modo da promuovere il territorio dall'interno dell'ambito della Riserva e viceversa. La cartellonistica dovrà contenere: segnali di direzione, informazioni geografiche, distanze e velocità, divieti e prescrizioni, informazioni sui siti, sulla fauna e flora presenti.

Dovrà essere studiata graficamente in modo da orientare o disciplinare i comportamenti dei fruitori in modo semplice e immediato attraverso la redazione di uno specifico progetto della comunicazione e didattico concordato con l'Organo gestore o definito da quest'ultimo.

Art. 17 – Vincoli

1. La *Tavola 3 - Vincoli* individua i vincoli che insistono sul territorio della Riserva. Tali aree sono vincolate ai sensi delle vigenti leggi in materia come di seguito riportato:

Riserva Naturale

Per la Riserva valgono le prescrizioni ai sensi della Legge Regionale n. 42 del 30/09/1996.

Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs 42/2004

Le aree della Riserva sono di interesse paesaggistico e sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 142 comma 1 lett. f e i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, sono sottoposte alle disposizioni del comma 1 lett. a.

Inoltre sono regolate dallo stesso art. 142 comma 1 lettera i) le aree umide che sono incluse nell'elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976, n.448.

Perimetro ZSC e ZPS IT3320037

Gli interventi in questa zona fanno riferimento agli obiettivi e alle disposizioni previste dalla direttiva Habitat 43/92 oltre che alle norme nazionali e regionali.

Aree Ramsar

Le aree Ramsar sono regolate dal Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448 "Esecuzione della Convenzione del n. 190 relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 Febbraio 1971"

Classe sismica 4

Tutto il Comune rientra in tale classe sismica ai sensi dell'Ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003.

Allegati

Criteri per l'utilizzo del Logo

Allegato 1 alle NA del PCS della Riserva Naturale Regionale Foci dello Stella



Il logo "Riserve Naturali Valle Canal Novo e Foci dello Stella" è il marchio che identifica le due Riserve naturali lagunari rispettivamente della "Riserva Naturale Regionale Valle Canal Novo" e della "Riserva Naturale Regionale Foci dello Stella".

1. L'uso del Logo è finalizzato a far conoscere l'esistenza delle due riserve e del loro patrimonio ambientale attraverso un veicolo di comunicazione, il logo stesso, il cui utilizzo può essere effettuato in differenti modi anche associato a luoghi, attività e prodotti non direttamente afferenti ai perimetri delle riserve.
2. Attraverso l'utilizzo del Logo si deve promuovere un sistema di riconoscibilità e di accreditamento di quelle imprese che, condividendo le finalità istituzionali delle due riserve, hanno assunto precisi impegni nell'adozione di comportamenti responsabili nei confronti dell'ambiente, concorrendo alla diffusione nel territorio della cultura e dei metodi della certificazione di qualità ambientale e più in generale dello sviluppo sostenibile.
3. Il Logo ha assunto anche una importante funzione nello sviluppo del marketing territoriale attuato dall'Organo gestore garantendo due principali funzioni:
 - garantire la qualità a chi visita le riserve;
 - promuovere gli operatori del territorio.
4. Il Logo potrà essere concesso qualora:
 - vengano finanziati e/o attivati interventi di miglioramento delle caratteristiche ambientali del territorio;
 - vengano effettuati interventi di miglioramento del territorio coerenti con le finalità perseguite dal regolamento delle due riserve;

- a titolo di riconoscimento alle organizzazioni (produttori o prestatori di servizi) che si impegnino a ridurre gli impatti ambientali delle proprie attività;
 - il soggetto concessionario esegua interventi di miglioramento ambientale affinché tale contributo possa essere reso visibile presso i consumatori e i fruitori;
 - venga finanziato o eseguito lo sviluppo sostenibile attraverso l'adozione di tecniche di produzione rispettose dell'ambiente (come l'agricoltura biologica);
 - venga diffusa e valorizzata l'immagine del territorio delle due riserve presso gli abitanti del Comune di Marano e della Bassa Pianura Friulana ed i consumatori ad un più ampio livello.
5. Organo gestore concede l'uso del Logo alle Organizzazioni le cui attività o unità locali o strutture eseguano gli interventi e perseguano le finalità di cui ai precedenti punti. L'uso del Logo è inoltre concesso a quelle Organizzazioni che svolgono le proprie attività all'interno delle riserve.
6. Possono beneficiare dell'uso del Logo tutte le Organizzazioni operanti nei settori indicati di seguito:
- attività agricole;
 - attività collegate alla pesca e al pescato;
 - attività di trasformazione dei prodotti agro alimentari di provenienza locale;
 - attività di ristorazione e similari;
 - eventuali attività ricettive legittimamente presenti all'interno delle Riserve;
 - servizi di guida turistica e guida ambientale-escursionistica;
 - attività artigianali compatibili con l'ambiente che comportino la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e/o naturali.
7. L'Organo gestore può revocare la concessione del Logo qualora nei confronti del concessionario fosse aperto un procedimento penale per reati di qualsiasi tipo e natura.
- I criteri minimi che l'Organizzazione deve assumere al fine di ottenere l'utilizzo del Logo sono:
 - riduzione del consumo energetico;

- riduzione del consumo di acqua;
- sensibilizzazione alla raccolta differenziata;
- compostaggio dei rifiuti organici;
- agricoltura biologica;
- divulgazione di promozione;
- partecipazione alle iniziative delle riserve;
- sensibilizzazione del personale alle tematiche ambientali;
- promozione dei prodotti tipici;
- attività di fruizione turistico-naturalistica.

8. Resta di esclusiva competenza dell'Organo gestore l'utilizzo del Logo per le attività didattiche di educazione ambientale

Comunicazione Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, di cui al prot. n. Fin 18486 SDCT/B-12/46

Allegato 2 alle NA del PCS della Riserva Naturale Foci dello Stella

08 AGO. 2011

Trieste,
prot. n. Fin 18486 SDCT/~~X~~-B-12/46
riferimento: lettera dd. 14.07.2011
allegato:

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE	
Servizio demanio e consulenza tecnica	s.demanio.ct@regione.fvg.it tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 2381 I - 34132 Trieste, corso Cavour 1

Egr. Sig.
FACCIO Alessandro
Via Zara, 3
33050 MARANO LAGUNARE (UD)

e, per conoscenza
Al Signor Sindaco del
Comune di Marano Lagunare
Piazza Olivotto, 1
33050 MARANO LAGUNARE (UD)

Al Signor Comandante della
Capitaneria di Porto
Via Enrico Fermi, 1
33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

COMUNE DI MARANO LAGUNARE (UD)	
11 AGO. 2011	
Prot.	<u>5423</u>
Cat.	Class.

Oggetto: segnalazione di costruzione di un fabbricato abusivo in Comune di Marano Lagunare, fg. 13, mappale 1.

Nel far seguito alla lettera dd. 14.07.2011, con la quale la S.V. comunicava la costruzione di una struttura edilizia, nella fattispecie di un fabbricato ad uso abitativo, l'uso indebito per svago ed intrattenimento e, a suo dire, dell'assenza anche del rispetto della normativa inerente la sicurezza e l'antincendio, nella zona demaniale identificata in Comune di Marano Lagunare, Fg. 13, mappale 1, con la presente si significa che, dalle verifiche catastali effettuate dalla struttura tecnica dello scrivente Servizio, è stato accertato che il mappale in parola risulta essere di esclusiva proprietà del Comune in indirizzo.

Un tanto premesso, si comunica alla S.V. che in merito alle problematiche evidenziate con la lettera in esordio richiamata non si ravvisano competenze dirette da parte dello scrivente Servizio; di converso si invita l'Amministrazione comunale in indirizzo, proprietario del bene in parola, ad attivarsi con urgenza al fine di definire le evidenziate problematiche afferenti la sicurezza e l'antincendio.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento (tel. 040/3772125), si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Arch. Giorgio Adami

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20.03.2000 N. 7:
responsabile del procedimento: arch. Giorgio Adami (tel. 040/3772125)
referente per la pratica: dott.ssa Franca Nosella (tel. 0432/555391)

ABUSI\demanio-MS-MR\I\Provincia di Udine\Marano Lagunare\Comune\Comune di Marano Lagunare_B12-46\no competenza Regione_IV B12-46.doc